



## ISTITUTO COMPRENSIVO DI GATTATICO - CAMPEGINE

Via Gramsci, 29 – 42043 GATTATICO (RE) - Tel. 0522/678282 – Fax 0522/900219

Indirizzo posta elettronica su INTRANET: REIC82300P ISTITUTO COMPRENSIVO FERMI <REMM072001@istruzione.it>

E-mail: [icgattaticocampegine@libero.it](mailto:icgattaticocampegine@libero.it) – Pec: [reic82300p@pec.istruzione.it](mailto:reic82300p@pec.istruzione.it) - cod. meccanografico REIC82300P

# Regolamento di istituto

## Art. 4 Regolamento di vigilanza

### PREMESSA

La vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, docenti, personale ATA e dirigente scolastico. L'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio (Corte dei Conti, sez. III, sentenza n. 1623/94).

Al Dirigente scolastico, in materia di vigilanza sugli alunni, spettano compiti organizzativi, per cui è sua competenza e responsabilità (ex art. 2043 e 2051 Codice Civile) porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni.

Spetta al DSGA predisporre attraverso il piano delle Attività l'organizzazione di tutto il personale ATA assicurando l'organizzazione della vigilanza durante le attività scolastiche ed extrascolastiche nell'anno scolastico in corso.

Normativa di riferimento: Codice Civile, artt. 2043, 2047, 2048; art. 6 DPR 416/74; art. 61, L. 312/80; D.L.vo 297/94; DI n. 44 del 01/02/01; D.L.vo 81/08; art. 29 – comma 5 del CCNL Scuola 2006-09; Statuto delle studentesse e degli studenti.

In particolare, il testo delle norme generali sulla responsabilità civile per omessa vigilanza prevede quanto segue: ai sensi dell'art. 2047 c.c. “in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”.

Dispone l'art. 2048 c.c. che “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...). Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”.

I collaboratori scolastici svolgeranno l'attività di vigilanza attenendosi al Piano delle attività redatto dal D.S.G.A, che stabilisce un piano articolato di posizionamento del personale che permetta il controllo generale negli spazi temporali di seguito regolati.

Tutto il personale è tenuto a rispettare scrupolosamente il piano delle attività nella parte connessa alla vigilanza, ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro, ex T.U. 81/2008.

### Art. 1. PROCEDIMENTO DI ADOZIONE DEL REGOLAMENTO RELATIVO ALLA VIGILANZA SUGLI ALUNNI

Il “Regolamento di Vigilanza”, deliberato dal Consiglio di Istituto, è parte integrante del Regolamento di Istituto.

### Art. 2. VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DIDATTICA

1. Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, i docenti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio della prima ora di lezione e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi (rif. CCNL vigente).

2. I docenti svolgono la funzione di vigilanza: durante le ore di lezione; durante gli intervalli (art. 99 del R.D. 965/24); durante l'uscita dei ragazzi dalla scuola. Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

3. Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica debba assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi, deve incaricare un collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.

4. Il collaboratore scolastico è tenuto alla vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (Tabella A CCNL 29.11.2007). I collaboratori scolastici, per favorire nella classi l'alternanza dei docenti, per sorvegliare gli studenti che si recano ai servizi igienici e per attivarsi in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare costantemente i corridoi del piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata improcrastinabile degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti.

#### Art. 3. VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA

1. Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, presso ciascun ingresso dell'edificio deve essere presente un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli alunni.
2. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno, se presenti, vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani o anditi di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.

#### Art. 4. VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI

1. Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli studenti durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici collaborano nella vigilanza delle classi prive di docenti presidiando le aule interessate al cambio di turno e segnalando alla dirigenza eventuali emergenze.
2. Gli alunni devono rimanere nell'aula. Di norma, il docente che deve lasciare la classe attende l'arrivo del docente in orario per la lezione successiva. In ogni caso, il docente deve essere sostituito nella vigilanza dall'insegnante di sostegno, se presente in aula, o da un collaboratore scolastico compatibilmente con le risorse della scuola. In seguito si recherà nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza.
3. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente comunicati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni, dandone, nel contempo, avviso alla all'Ufficio del Personale.

#### Art. 5. VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO/ PAUSA POMERIDIANA

1. Durante l'intervallo la vigilanza è effettuata dai docenti impegnati nelle classi secondo il proprio orario di servizio, permanendo nell'aula.
2. I collaboratori scolastici, durante le fasi di intervallo, vigileranno, oltre che nel corridoio di competenza, anche nelle adiacenze scolastiche (area cortiliva).
3. La vigilanza sugli accessi, e sulle strutture scolastiche viene esercitata dai collaboratori scolastici.

#### Art. 6. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO AULA – USCITA DALL'EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI

1. Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, presso la porta di uscita dell'edificio scolastico sarà presente un collaboratore scolastico con il compito di esercitare la vigilanza nel passaggio degli studenti.
2. Per assicurare la vigilanza, i docenti sono tenuti ad assistere gli alunni sino all'uscita dell'edificio accompagnando la classe all'uscita.

#### Art. 7. VIGILANZA SUI MINORI PER EMERGENZE-SOCCORSO

La vigilanza sui minori nelle emergenze-soccorso, nella fattispecie di alunni portatori di handicap grave, deve essere assicurata dal docente di sostegno o dall'educatore o dal docente della classe, eventualmente coadiuvato da un collaboratore scolastico.

#### Art. 8. VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO SCUOLA – PALESTRA , LABORATORI, AULE E VICEVERSA

1. Durante il tragitto scuola-palestra/laboratori/aule decentrate e viceversa, la vigilanza sugli studenti è affidata al docente. La sorveglianza nella palestra è affidata al docente di ed. fisica e, quando possibile, ad un collaboratore scolastico segnalato nel Piano delle attività dal DSGA.

2. È richiesta la massima attenzione per prevenire eventuali infortuni in corso di attività sportiva, vigilando anche sulle attrezzature e loro uso e segnalando tempestivamente alla dirigenza eventuali manomissioni delle strumentazioni in uso in palestra.
3. I docenti devono segnalare tempestivamente al Dirigente e all'RSPP-ASPP qualunque evento possa individuarsi come situazione a rischio.

#### Art. 9. VIGILANZA RELATIVA AGLI SPOSTAMENTI DEI DIVERSAMENTE ABILI

La vigilanza viene assicurata dal docente di sostegno o dall'educatore o dal docente della classe, eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

#### Art. 10. VIGILANZA ALL'INGRESSO E ALL'USCITA DA SCUOLA

I collaboratori scolastici collaborano alla vigilanza durante i momenti dell'ingresso a scuola e dell'uscita.

#### Art. 11. VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE/VIAGGI D'ISTRUZIONE

1. La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di viaggi d'istruzione, con orario eccedente quello scolastico ordinario, dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni (C.M.n.291/92).
2. I docenti designati ad accompagnare gli alunni sono soggetti, nello svolgimento di detto servizio, all'obbligo di vigilanza degli alunni medesimi e alle responsabilità di cui all'art. 2048 del codice civile con l'integrazione di cui all'art. 61 della L. 312, dell'11.7.80, che ha limitato la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave.
3. In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, parteciperà al viaggio di istruzione anche l'insegnante di sostegno, in qualità di insegnante accompagnatore sulla classe.

#### Art. 12. INFORTUNI E MALORI DEGLI ALLIEVI- Procedure organizzative di emergenza da attivare in caso di infortunio e/o malore degli alunni:

1. In caso di infortuni o malori degli allievi durante l'ora di lezione o durante l'intervallo, tutto il personale dovrà attenersi alle procedure previste dal T.U. 81/2008 e provvedere ad avvisare la famiglia, indipendentemente dalla gravità dell'accaduto.
2. Obblighi delle parti:
  - Genitori: segnalazione tempestiva alla segreteria di eventuali cure mediche prestate, portando tempestivamente in segreteria copia della documentazione rilasciata dal Pronto Soccorso.
  - Docenti: immediata denuncia di infortunio alla segreteria.

#### Art. 13 VIGILANZA DEGLI ALLIEVI IN CASO DI SCIOPERO

1. In caso di sciopero, sia il personale docente sia i collaboratori scolastici hanno il dovere della vigilanza su tutti gli alunni presenti nella scuola.

#### Art. 14. NORME FINALI

Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto. Su proposta del Dirigente Scolastico, del Collegio dei docenti, dei membri del Consiglio di Istituto potranno essere apportate modifiche e/o integrazioni.